



N. 33.

Legge che fissa la tassa dovuta dalle società per la patente annuale di esercizio di commercio e di industria.(1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 aprile 1949.

Art. 1.

Le società iscritte nel pubblico registro delle società a norma dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1942, n. 45, otterranno la patente di esercizio di cui agli art. 1, 8, 11 della legge 8 marzo 1927 e l'annuale rinnovazione dopo aver pagata una tassa pari a L. 0,25 per ogni cento lire del capitale sociale e, in ogni caso, non inferiore a L. 25.000 annuali.

Art. 2.

Le società che non adempiranno all'obbligo di cui al precedente articolo saranno, d'ufficio, radiate dal registro delle società.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Disposizione transitoria.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge le società già esistenti dovranno pagare la tassa di cui all'art. 1 per l'anno in corso, ridotta proporzionalmente alla durata di tempo già trascorso. Non sarà dovuto alcun supplemento per le frazioni di mese.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 Maggio 1949 (1648 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Martelli - Primo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata in data 19 maggio 1949.